



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Lavoratori sotto ricatto: come difendersi

Autore: Redazione | 01/01/2018



Estorsione ai danni del datore di lavoro che fa firmare una busta paga ma poi versa una somma inferiore oppure pretende il pagamento in contanti della differenza.

Lavori ormai da anni in un'azienda. I pagamenti sono sempre stati puntuali e precisi, ma ora è arrivata la crisi anche da voi. Il capo ti ha fatto sapere che non

intende licenziare né te, né i tuoi colleghi perché altrimenti la produzione si bloccherebbe, ma «è necessario rivedere gli stipendi». Ti sembra un comportamento illegittimo visto che esistono dei minimi sindacali. «Se non ti sta bene te ne puoi anche andare», ti ha risposto: parole laceranti che manifestano tutta la sua forza contrattuale. Se però le imposizioni del vertice sono volte a far passare condizioni contrattuali illegittime e contrarie alla legge è possibile sporgere denuncia. In realtà sono molte le aziende a mettere i propri dipendenti dinanzi all'alternativa «o ti accontenti oppure sei licenziato»; e quando la famiglia ha bisogno di mangiare si accetta di tutto. Difficile giudicare chi preferisce «pochi, maledetti e subito» piuttosto che andare per le vie legali. Ma tant'è: la legge è legge e, se uno vuole, può anche decidere di andare dai carabinieri. **Ricattare i dipendenti con una paga inferiore è reato**, afferma la Cassazione in una recente sentenza e, pertanto, chi accetta può sempre decidere, in un momento successivo, di ricorrere al giudice del lavoro per ottenere le differenze retributive (anche se ha firmato la busta paga) e di sporgere denuncia alle autorità. In che modo? **Se i lavoratori sono sotto ricatto come possono difendersi?** Lo spiegheremo qui di seguito.

La simulazione del pagamento dello stipendio in una misura superiore a quella indicata sul cedolino è purtroppo una diffusa prassi tra le aziende. A volte si consegna nelle mani del lavoratore una somma inferiore a quella riportata sulla busta paga e gli si fa ugualmente quietanzare la cifra superiore; a volte invece, gli si bonifica l'intero stipendio con l'obbligo per il beneficiario di restituirne una parte. Si tratta però di imposizioni che, oltre a configurare degli illeciti dal punto di vista contrattuale, costituiscono anche reato.

Secondo la Cassazione **[1]** integra il delitto di **estorsione** la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate. Dunque la **difesa dei lavoratori sotto ricatto** è innanzitutto la denuncia ai carabinieri o alla Procura della Repubblica.

Sempre la Suprema Corte **[2]** ha detto che integra il reato di estorsione anche la condotta del datore di lavoro che, anteriormente alla conclusione del contratto, impone al lavoratore ovvero induce il lavoratore ad accettare condizioni contrarie a

legge ponendolo nell'alternativa di accettare quanto richiesto ovvero di subire il male minacciato.

Altro precedente favorevole al dipendente proviene dalla Corte di Appello di Lecce **[3]**: commette il delitto di estorsione il datore di lavoro che creando un clima di intimidazione abbia costretto i lavoratori ad accettare condizioni lavorative illegittime e, quindi, ingiuste e non frutto di una libera scelta. Detta situazione è da ritenersi aggravata quando c'è una situazione di debolezza del lavoratore.

Se si preferisce evitare le cause penali, **il dipendente sotto ricatto può difendersi** intraprendendo una causa civile per l'accertamento del pagamento in misura ridotta, onde ottenere le differenze retributive. In tal caso però è necessario interessare un avvocato che avvii un giudizio in tribunale.

Il fatto che il dipendente abbia accettato di firmare la busta paga, pure a fronte del pagamento di uno stipendio di fatto inferiore non esclude la possibilità di denunciare o di ricorrere al giudice dimostrando di aver ricevuto di meno. Da un lato, sotto il profilo penale, le dichiarazioni della vittima costituiscono fonte di prova, sicché non c'è teoricamente bisogno di ulteriori elementi. Da un punto di vista civilistico, invece, ossia per ottenere le differenze sulle buste paga, sarà necessario riuscire a fornire la dimostrazione delle affermazioni sia pure con indizi tra loro gravi, precisi e concordanti, dimodoché da questi il giudice possa desumere che vi sia stato il ricatto **ai dipendenti con una paga inferiore**.

Inoltre il dipendente che dovesse dimettersi per tali ragioni, in quanto motivato da una «giusta causa», ha sempre diritto all'indennità di disoccupazione erogata dall'Inps in quanto la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta non per sua volontà.

Note

1] Cass. sent. n. 11107/2017. Giurisprudenza consolidata. In senso conforme, Sez. II, 10 ottobre 2014, n. 677, in C.E.D. Cass., n. 261553; Sez. II, 27 novembre 2013, n. 50074, ivi, n. 257984; Sez. II, 20 aprile 2010, n. 16656, ivi, n. 247350; Sez. II, 4 novembre 2009, n. 656, ivi, n. 246046; Sez. II, 21 settembre 2007, n. 36642, ivi, n. 238918. **[2]** Cass. sent. n. 18727/2016: «Integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione di debolezza dei dipendenti

a causa del difficile contesto occupazionale, anteriormente alla conclusione del contratto e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, impone al lavoratore di accettare condizioni di lavoro deteriori a fronte della minaccia di mancata assunzione o di licenziamento (nella specie, le condizioni imposte riguardavano, in particolare, la sottoscrizione di una lettera di dimissioni in bianco, la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella risultante dalla busta paga, nonché il prolungamento non dichiarato dell'orario di lavoro).» **[3]** C. App. Lecce sent. n. 1736/2015: «Integra la condotta illecita di cui alla norma dell'art. 629 c.p. il comportamento del datore di lavoro che creando un clima di intimidazione abbia determinato i lavoratori all'accettazione di condizioni lavorative illegittime e, quindi, ingiuste, non frutto di una libera scelta ma di una volontà coartata».

Sentenza

Cassazione penale, sez. II, 14/02/2017, (ud. 14/02/2017, dep.08/03/2017), n. 11107 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/2/2016 la Corte d'Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 24/6/2015, dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui agli artt. 316 ter e 610 c.p. (così modificata l'originaria imputazione per estorsione di cui al capo E) ed il reato di estorsione di cui al capo G) commesso sino al (OMISSIS) riducendo, per l'estorsione residua, posta in essere sino a dicembre 2003, la pena ad anni tre e mesi cinque di reclusione ed Euro 700,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione T.D., personalmente, deducendo l'illogicità e contraddittorietà della motivazione avendo la Corte d'appello erroneamente valorizzato, a fini di condanna per il reato di estorsione, consistito nell'aver costretto, dietro minacce di licenziamento, D.V.R.M. ad accettare una retribuzione inferiore a quella dovuta, le dichiarazioni della predetta p.o. D.V., costituita parte civile, senza il dovuto riscontro e senza considerare che la stessa, successivamente alle dimissioni, chiese al T. di essere nuovamente assunta; contesta altresì il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe erroneamente valorizzato le dichiarazioni dei testi (M., E.Z., P.) i quali, invero, riferirono di aver lasciato spontaneamente il posto di lavoro per migliori prospettive lavorative. 3. Con il secondo motivo di ricorso T. lamenta la violazione di legge avuto riguardo all'aumento praticato a titolo di continuazione che a suo avviso sarebbe sproporzionato, stante la eliminazione di due ipotesi di reato, dichiarate estinte per prescrizione. Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Esso riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente. Va ribadito che in tema di motivi di ricorso è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo

cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, delle credibilità dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, 31 marzo 2015, n. 13809, rv. 262965; Sez. 7, 24 marzo 2015 n. 12406, rv. 262948). 3. Nel caso esaminato il ricorrente contesta il giudizio della Corte d'appello in ordine all'attendibilità della p.o. le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento del giudizio di responsabilità. Ebbene va ricordato che secondo il consolidato orientamento di legittimità (S.U. 4146 del 19/7/2012 rv. 253214; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, rv. 261730; Sez. 2 n. 43278 del 24/9/2015, rv. 265104), le dichiarazioni della p.o. possono legittimamente essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). Ed è stato altresì affermato che "in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 22/01/2008, rv. 239342). 4. Nel caso di specie il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non presenta contraddizioni manifeste, al contrario il controllo dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è stato effettuato dalla Corte con argomentazioni in fatto coerenti e prive di vizi logico-giuridici. In particolare il giudice di appello, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, ha sottolineato la convergenza delle dichiarazioni dei testi: M., Z., P., Pa. e della p.o. D.V.R.M., costituita parte civile, i quali tutti indicavano T.D. quale gestore di fatto della società Dafar ed in particolare la coartazione posta in essere nei loro confronti al fine di costringerli, al momento dell'assunzione, sia pure attraverso minacce implicite e larvate, a sottoscrivere le lettere di dimissioni in bianco, nonché ad indurre taluni di essi tra i quali la D.V., ad accettare una retribuzione inferiore rispetto a quella indicata in busta paga. Dette dichiarazioni apparivano viepiù credibili, secondo la Corte di merito, in quanto corroborate da riscontri documentali, comprovanti l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per motivi personali; nè la ricostruzione dei fatti poteva ritenersi contraddetta dal comportamento successivo tenuto dalla p.o. la quale,

sottolinea la Corte, continuò a lavorare per il T. presso altro esercizio commerciale perchè spinta dallo stato di bisogno che la indusse ad accettare condizioni lavorative non adeguate. Deve ribadirsi, sul tema, che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate. (Sez. 2, n. 677 del 10/10/14, rv. 261553; Sez. 2 50074/2013, rv. 257984; Sez. 2 656/2009, rv. 246046).

5. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha eseguito il nuovo calcolo della pena partendo dalla pena base minima prevista per il delitto di cui all'art. 629 c.p., praticando un aumento di pena minimo (mesi 1 di reclusione ed Euro 100,00 di multa), per le plurime condotte estorsive consumate ogni mese, posto che si trattava di riduzioni in busta paga mensili, commesse sino a (OMISSIS), a tal uopo utilizzando la formula "congruo aumento" da ritenersi sufficientemente esplicativa del ragionamento svolto (Sez. 2, n. 43605 del 14/09/2016, rv. 268451 Sez. 2, n. 34662/2016 rv. 267721).

6. Da quanto esposto deriva l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500,00. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile D.V.R.M., che liquida in Euro 3.510 oltre spese generali nella misura del 15%, Cpa ed Iva. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017 **Cassazione penale, sez. II, 14/04/2016, (ud. 14/04/2016, dep.05/05/2016), n. 18727**

Fatto RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 09.11.2012, il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trapani, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava C.A.J. colpevole dei reati di estorsione continuata in danno di Ca.De. (capo A), P.F. (capo C) e Cu.Gi. (capo E) perchè, nella qualità di titolare della società Dulcelado s.a.s., avente in gestione un bar in (OMISSIS), agendo nella sua qualità di datore di lavoro e con abuso di tale qualità, mediante minaccia di licenziamento, costringeva i detti dipendenti, prima, ad accettare le condizioni lavorative loro imposte e a firmare una lettera di dimissioni in bianco, poi, a svolgere di fatto attività lavorativa quotidiana e a tempo pieno, pur risultando gli stessi assunti con un contratto a tempo parziale, e a non fruire di ferie, contributi e TFR, costringendoli altresì ad accettare un compenso inferiore a quello che avrebbe dovuto essere loro erogato, fatti accaduti fino a giugno 2009.

Al C. si addebitavano anche i reati di violenza privata ai danni dei predetti

dipendenti (capi B, D ed F) perchè, mediante l'ulteriore minaccia di licenziamento, li costringeva a dichiarare falsamente dinanzi agli ufficiali dell'Ispettorato del lavoro di Trapani, di svolgere attività lavorativa a tempo parziale, il 28.08.2008. Infine, si affermava la responsabilità dell'imputato per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2009 (capo G). Unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicate le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione per il rito, il giudice per l'udienza preliminare condannava il C. alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 320,00 di multa nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Ca.De. da liquidarsi dinanzi al competente giudice civile nonchè al pagamento di una provvisionale nella misura di Euro 2.000,00. 2. Avverso detta pronuncia, nell'interesse di C.A. J., veniva proposta impugnazione; con sentenza in data 02.10.2014, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva il sunnominato dal reato di cui al capo F per insussistenza del fatto, riducendo la pena inflitta nella misura di anni due, mesi sette, giorni dieci di reclusione ed Euro 260,00 di multa, con conferma nel resto della sentenza di primo grado. 3. Nei confronti della sentenza di secondo grado, il C. propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione all'art. 40 cpv. c.p. e alla L. n. 67 del 2014, art. 2, comma 2, lett. c) (primo motivo); - vizio di motivazione in relazione ai verbali di sommarie informazioni rese dalle persone offese; omessa motivazione in ordine alla differenziazione tra approfittamento dello stato di bisogno ed estorsione (secondo motivo). 3.1. In relazione al primo motivo, osserva il ricorrente come la Corte territoriale, nel ritenere l'imputato responsabile del reato di cui al capo G) non ha tenuto conto di due disposizioni normative. La prima, relativa alla decorrenza del termine di adempimento in materia di reati omissivi: nella fattispecie, solo la diffida INPS era completa in ogni sua parte e, solo dalla relativa notifica, l'imputato è stato messo nella condizione di adempiere al precetto, con la conseguenza che da detta notifica andava calcolato il termine di tre mesi. La seconda, relativa alla omessa osservanza delle prescrizioni contenute nella legge delega al governo in cui, per i reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali, è prevista la depenalizzazione per importi al di sotto dei diecimila Euro. 3.2. In relazione al secondo motivo, si rileva come fosse stato dedotto con l'atto di appello l'insussistenza del reato di estorsione, in quanto, ancor prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, tutti i dipendenti erano stati resi edotti delle condizioni, degli orari, delle retribuzioni e dei turni di lavoro, che i lavoratori avevano liberamente accettato. Sul punto, la sentenza di secondo grado appare carente di motivazione non avendo spiegato le ragioni per le quali debba qualificarsi come estorsione la condotta del datore di lavoro che, sin da prima dell'instaurazione del rapporto, prospetti al lavoratore, sicuramente bisognoso, la propria offerta, seppur esosa o iniqua di lavoro. Diritto CONSIDERATO

IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta fondato limitatamente al primo motivo di doglianza avuto riguardo alla richiesta di pronuncia di annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo G) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato: circostanza che impone la conseguente eliminazione della relativa pena inflitta a tale titolo, pari a giorni venti di reclusione; nel resto il ricorso va rigettato a ragione della sua infondatezza. 2. Osserva preliminarmente il Collegio che la peculiarità del giudizio di legittimità consiste nel fatto che, che oggetto di esso, è una proposizione metalinguistica, ossia "il contrasto" tra una sentenza (o un'ordinanza) ed una disposizione di legge e, nel valutare il dedotto contrasto tra il provvedimento impugnato e l'art. 606 c.p.p., lett. e), la Suprema Corte deve solo verificare che la decisione del giudice del merito sia stata congruamente e logicamente giustificata sia nel sillogismo deduttivo che abbia condotto all'applicazione di una determinata norma a un fatto accertato sia nelle argomentazioni sostanziali che sorreggono la ricostruzione del fatto medesimo (cfr., Sez. 5, sent. n. 27335 del 13/06/2007, dep. 12/07/2007, D'Auria ed altri, Rv. 237442; Sez. 5, sent. n. 22340 del 08/04/2008, dep. 04/06/2008, Bruno, Rv. 240491; Sez. 2, sent. n. 13927 del 04/03/2015, dep. 02/04/2015, Amaddio e altri). Invero, per risalente giurisprudenza, eccede dalla competenza della Suprema Corte ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione della Suprema Corte è, dunque, circoscritto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intoccabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata; b) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che le hanno determinate; c) il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall'atto impugnato (cfr., Sez. 6, sent. n. 5334 del 22/04/1992, dep. 26/05/1993, Verdelli ed altro, Rv. 194203). 3. Fondato è il primo motivo di ricorso nei limiti che si andranno ad esporre. 3.1. Evidenzia il ricorrente come nell'atto di appello aveva lamentato che l'atto di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro non contenesse, a parte l'indicazione dell'importo, le modalità di pagamento e l'individuazione dell'ente a cui tale pagamento andava fatto. Informazioni contenute in dettaglio nella successiva diffida INPS: di tal che, solo con la notifica di detta diffida, lo stesso era stato posto in condizioni di adempiere al precetto, con conseguente decorrenza da tale momento del termine di tre mesi per l'adempimento. A detta del ricorrente, la Corte territoriale, nel riportarsi al principio giurisprudenziale secondo cui "in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, la contestazione del fatto accertato dai militari della Guardia di Finanza in contraddittorio con le parti e contenuta nel verbale di constatazione, che indichi con precisione l'importo dei contributi non versati, è idonea a far decorrere il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per

provvedere al versamento dovuto (L. 11 novembre 1983, n. 638, ex art. 2, comma 1 bis, novellato dal D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211), in quanto, trattandosi di fattispecie penale, non si richiede che la contestazione provenga necessariamente dall'INPS come per le violazioni amministrative, ma piuttosto da tutti gli organi di polizia giudiziaria, ex art. 55 c.p.p." (Sez. 3, sent. n. 8564 del 14/01/2003, dep. 21/02/2013, Canuti e altri, Rv. 223468) aveva completamente errato, scambiando i profili di legittimazione alla contestazione della violazione con quelli dei criteri d'imputazione dettati in materia di reati omissivi. 3.2. Il rilievo difensivo non è condivisibile. Invero, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, termine attualmente fissato, dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2, comma 1, lett. b), al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (Sez. 3, sent. n. 20251 del 16/04/2009, dep. 14/05/2009, Casciaro, Rv. 243628). Nella motivazione, la Suprema Corte riconosce che, secondo il costante indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, la fattispecie criminosa di cui al D.L. n. 463 del 1993, art. 2, convertito nella L. n. 638 del 1993, ha natura di reato omissivo istantaneo, che si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute, a nulla rilevando il momento in cui il reato è stato accertato (cfr., ex multis, Sez. 3, sent. n. 29275 del 25/06/2003, dep. 11/07/2003, Braiuca, Rv. 226161; conf., Sez. 1, sent. n. 6850 del 04/12/1997, dep. 28/01/1998, conf. comp. in proc. Langeli e altri, Rv. 209538). Tale termine, inizialmente fissato dal D.M. 24 febbraio 1984 al giorno 20 del mese successivo a quello al quale si riferiscono i contributi, è stato anticipato al giorno 15 di ogni mese dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18 ed in seguito differito al giorno 16 dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2, comma 1, lett. b), con decorrenza dal primo gennaio 1999. E' a tale termine che deve, dunque, farsi riferimento, a nulla rilevando, nell'ottica della identificazione del momento consumativo del reato, la data della notifica della intimazione al pagamento nei tre mesi successivi alla contestazione, che rileva al solo fine dell'eventuale sussistenza della causa di non punibilità di cui al cit. art. 2, comma 1 bis (nello stesso senso, Sez. 3, sent. n. 43607 del 15/09/2015, dep. 29/10/2015, Piro, Rv. 265284, secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638, in quanto illecito omissivo istantaneo, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale deve sussistere l'elemento soggettivo, sicchè non può dedursi l'assenza del dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell'accertamento della violazione per consentirgli di giovare della speciale causa di non punibilità ivi

prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi). 3.3. Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che nella fattispecie il termine di tre mesi previsto per il pagamento tardivo delle dette ritenute (relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2009) non decorra dal verbale di accertamento del 15.09.2011, ma dalla diffida notificata il 30.07.2012 (termini temporali che si ricavano dalla lettura della sentenza di appello), nondimeno, non vi è prova che la parte - inottemperante, sul punto, al principio di autosufficienza del ricorso - abbia provveduto a pagare il dovuto nel termine del 30.10.2012 (nè il dato risulta pacificamente rinvenibile dalla lettura della sentenza di primo grado) per beneficiare della predetta causa di non punibilità: di tal chè, i pagamenti asseritamente effettuati debbono necessariamente essere considerati come tardivi non solo in relazione al momento consumativo del reato ma anche con riferimento all'applicabilità della causa di non punibilità di cui al cit. art. 2, comma 1 bis. 3.4. In relazione al secondo aspetto dedotto, il motivo appare fondato. Invero, il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 3, comma 6, prevede che "Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente: "1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a Euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a Euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.". Nella fattispecie, l'ammontare complessivo delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il semestre gennaio-giugno 2009, ammontava a complessivi Euro 5.012,69, importo che consente di ritenere depenalizzato il reato de quo. Osta alla trasmissione all'Autorità amministrativa degli atti per l'irrogazione della sanzione amministrativa, l'avvenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione (decorrente dal giorno di commissione della violazione) previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 28, richiamato dal D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 6. 3. Infondato è il secondo motivo di ricorso. 3.1. E' da premettere come la censura, articolandosi sotto il solo profilo del vizio di motivazione, s'incentri sul fatto che la Corte territoriale ha omesso di adeguatamente apprezzare la circostanza secondo cui la violazione della normativa a tutela del lavoratore aveva costituito, nello specifico, il risultato di un accordo tra le parti, di tal che l'accordo, seppure illecito e nullo sotto il profilo privatistico, non poteva integrare un fatto rilevante agli effetti dell'art. 629 c.p., per difetto del requisito della minaccia. 3.1.1. Ciò posto, ritiene il Collegio come il nodo centrale della decisione si riveli quello della qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato; a tal fine, occorre verificare se la ricostruzione del fatto storico sia suscettibile di censura sotto il profilo logico e, quindi, accertare se la fattispecie sia stata correttamente inquadrata nel paradigma dell'art. 629

c.p.. In punto di diritto, va premesso che l'oggetto della tutela giuridica nel reato di estorsione è duplice, nel senso che la norma persegue l'interesse pubblico all'inviolabilità del patrimonio e, nel contempo, alla libertà di autodeterminazione.

L'evento finale della disposizione patrimoniale lesiva del patrimonio proviene, infatti, dalla stessa vittima ed è il risultato di una situazione di costrizione determinata dalla violenza o dalla minaccia del soggetto agente. In particolare, il potere di autodeterminazione della vittima non è completamente annullato, ma è, tuttavia, limitato in maniera considerevole: in altri termini, il soggetto passivo dell'estorsione è posto nell'alternativa di far conseguire all'agente il vantaggio economico voluto ovvero di subire un pregiudizio diretto e immediato (*tamen coactus, voluit*). 3.1.2. In questa prospettiva, anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite può assumere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato sia quello di coartare l'altrui volontà; in tal caso, l'ingiustizia del proposito rende necessariamente ingiusta la minaccia di danno rivolta alla vittima e il male minacciato, giusto obiettivamente, diventa ingiusto per il fine cui è diretto (cfr., Sez. 2, sent. n. 877 del 17/10/1973). Allo stesso modo, la prospettazione di un male ingiusto può integrare il delitto di estorsione, pur quando si persegua un giusto profitto e il negozio concluso a seguito di essa si riveli addirittura vantaggioso per il soggetto destinatario della minaccia (cfr., Sez. 2, sent. n. 1071 del 05/03/1992): ciò, in quanto, la nota pregnante del delitto di estorsione consiste nel mettere la persona violentata o minacciata in condizioni di tale soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera costretta (cfr., Sez. 2, sent. n. 13043 del 07/11/2000, dep. 14/12/2000, Sala, Rv. 217508). 3.1.3. Si spiega così perchè la "minaccia", da cui consegue la coazione della persona offesa, possa presentarsi in molteplici forme ed essere esplicita o larvata, scritta o orale, determinata o indeterminata, e finanche assumere la forma di semplice esortazione e di consiglio. Ciò che rileva, al di là delle forme esteriori della condotta, è, infatti, il proposito voluto dal soggetto agente, inteso a perseguire un ingiusto profitto con altrui danno, nonchè l'idoneità del mezzo adoperato alla coartazione della capacità di autodeterminazione del soggetto agente. Orbene, ritiene il Collegio che le osservazioni del ricorrente non scalfiscano in alcun modo la valenza motivazionale della decisione impugnata, la quale si fonda sul principale rilievo dell'irrelevanza del formale ricorso al contratto, allorchè questo risulta strumentalizzato al perseguimento di un ingiusto profitto. Invero, nella sentenza impugnata (la cui lettura va integrata con quella della sentenza di primo grado in presenza di una c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità con riferimento ai reati di estorsione) viene tracciato, in maniera logica ed esaustiva, un quadro globale di timore dei dipendenti, in ragione della particolare situazione del mercato del lavoro (in cui l'offerta superava di gran lunga

la domanda) e in presenza di comportamenti certamente prevaricatori del datore di lavoro, si da rendere evidente che, anche nel caso in cui sin dal momento di instaurazione del rapporto il lavoratore avesse "accettato" di non rivendicare i propri diritti, siffatta accettazione non era libera, ma condizionata dall'assenza di possibilità alternative di lavoro. Valga considerare che questa Suprema Corte è costante nel ritenere che un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell'accettazione da parte di quest'ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle effettive ore lavorative, non esclude, di per sè, la sussistenza dei presupposti dell'estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo, può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia, ingiusta, perchè è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera (cfr., ex plurimis, Sez. 2, sent. n. 3779 del 24/01/2003; Sez. 1, sent. n. 5426 del 11/02/2002).

3.1.4. E' questione, poi, riservata al giudice del merito valutare se la condotta dell'imputato sia stata posta in essere nella sola prospettiva di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, attraverso un comportamento che, al di là dell'aspetto formale dell'accordo contrattuale, ponga concretamente la vittima in uno stato di soggezione, ravvisabile nella alternativa di accedere all'ingiusta richiesta dell'agente o di subire un più grave pregiudizio, anche se non esplicitamente prospettato, quale l'assenza di altre possibilità occupazionali (cfr., Sez. 2, sent. n. 50074 del 27/11/2013, dep. 12/12/2013, Bleve e altro, Rv. 257984).

3.2. Orbene, nelle vicende in esame, i giudici di merito hanno ampiamente elencato e descritto i comportamenti prevaricatori del datore di lavoro in spregio dei diritti dei lavoratori, da rendere evidente, con la stessa eloquenza dei fatti, da un lato, che l'imputato si è costantemente avvalso della situazione del mercato del lavoro ad esso particolarmente favorevole e, dall'altro che il potere di autodeterminazione dei lavoratori è stato compromesso dalla minaccia larvata, ma non per questo meno grave e immanente, di avvalersi di siffatta situazione. Invero, si legge in sentenza: "(ndr., il C.) non ha contestato la veridicità di quanto riferito dalle persone offese circa la qualità delle prestazioni pretese dal C., ben più onerose di quelle previste nel contratto, ma ha sostenuto che l'accordo intervenuto prima dell'assunzione tra i tre dipendenti e il datore di lavoro esclude la sussistenza del necessario requisito della minaccia di un male ingiusto, che solo può integrare la fattispecie estorsiva...". Al rilievo difensivo secondo cui i tre dipendenti erano liberi di scegliere se prestare attività lavorativa alle condizioni onerose offerte dall'imputato o cercare altre e migliori opportunità lavorative, la Corte territoriale "replica" osservando che "... dagli atti emerge con tutta evidenza che il termine "accordo" è un mero eufemismo per indicare le

condizioni unilateralmente decise dal datore di lavoro e nel caso di specie palesemente inique ed estorsive. Le tre persone offese hanno infatti ribadito non solo di essere state assunte a condizione di firmare una lettera in bianco di dimissioni, ma soprattutto di essere state, nel corso del rapporto di lavoro, minacciate di licenziamento dall'imputato, qualora non avessero firmato le buste paga quali quietanze dell'importo ricevuto o non avessero svolto il prolungato orario di lavoro preteso. Sia Ca. che P. che Cu. hanno precisato di aver subito tali onerose condizioni per la paura di perdere il posto, stante l'evidente atteggiamento assunto al riguardo dall'imputato. La circostanza che dopo essere stati licenziati, i dipendenti non abbiano avuto difficoltà a trovare un nuovo lavoro, non esclude la condizione di soggezione che gli stessi vivevano nel momento in cui prestavano attività lavorativa per l'imputato, che agitava lo spettro del licenziamento per costringerli ad accettare condizioni lavorative inique". Sul punto, appare opportuno rimarcare che la situazione di debolezza in cui si trovavano le persone offese non era quella tipica dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, ma derivava dalla grave situazione occupazionale esistente in Sicilia, e nella città di Trapani in particolare, unitamente alle condizioni particolari di ciascuna di loro, sulle quali i giudici di merito si sono soffermati.

3.3. La motivazione della Corte territoriale appare del tutto congrua ed esente da vizi logico-giuridici. Invero, del tutto infondate si rivelano le deduzioni del ricorrente - ai limiti del merito - in ordine all'esistenza di un accordo contrattuale: infatti, ciò che rileva agli effetti dell'art. 629 c.p. è che l'"accordo" non fu raggiunto liberamente, ma (nella descritta situazione) estorto. Nel complesso, pertanto, la decisione impugnata trova sostegno in un solido apparato argomentativo, giuridicamente corretto e immune da palesi vizi logici e giuridici. Si è, infatti, in presenza di elementi di fatto di sicuro valore sintomatico, non elisi o efficacemente contrastati da elementi di segno opposto, coerentemente e congruamente valorizzati dai giudici del merito in ossequio alla norma generale espressa dall'art. 192 c.p.p., comma 1, che è quella del libero convincimento, inteso come libertà di valutare gli elementi probatori, con il limite, qui rispettato, di dare conto dei criteri adottati.

3.3.1. E' possibile quindi, ancora una volta, riconoscere ed affermare che integra il reato di estorsione anche la condotta del datore di lavoro che, anteriormente alla conclusione del contratto, impone al lavoratore ovvero induce il lavoratore ad accettare condizioni contrarie a legge ponendolo nell'alternativa di accettare quanto richiesto ovvero di subire il male minacciato (cfr., Sez. 2, sent. n. 53649 del 05/12/2014, dep. 23/12/2014, Schittono ed altri, non mass.; v., altresì, Sez. 2, sent. n. 677 del 10/10/2014, dep. 12/01/2015, Di Vincenzo, Rv. 261553).

3.3.2. Di contro, le censure del ricorrente si rivelano in parte generiche e, comunque, sostanzialmente afferenti a valutazioni riservate al giudice del merito per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti storici e all'interpretazione del materiale probatorio. Al contrario di quanto si è cercato di sostenere nel ricorso, il riscontro dell'assunta libertà della pattuizione tra

l'imputato e le parti offese non può - quasi per definizione - ricavarsi dagli aspetti meramente formali del rapporto di lavoro, per di più se necessariamente comportanti l'adozione di artifici contabili alquanto sintomatici, in sé, di una ben precisa intenzione di tenere nascosta la realtà del rapporto di lavoro. 3.3.3. Anche a volere convenire che l'accettazione, da parte dei lavoratori, di una retribuzione inferiore a quella risultante in busta paga non basti, di per sé sola, a dare prova di una subita coercizione, non è infatti stata la forma della "libera" pattuizione ad avere trasformato, nel caso di specie, un semplice illecito civile nel reato di estorsione, bensì la modalità, resa chiara fin dall'assunzione e ribadita in costanza di rapporto, di concreta attuazione, mese dopo mese, della pretesa "libera" pattuizione. In ogni caso, appare difficilmente contestabile l'assoluta assertività degli argomenti difensivi, siccome tutti costantemente incentrati sulla mera e semplice negazione della minaccia esplicita o larvata del licenziamento e, comunque, sulla non ingiustizia del profitto con altrui danno. Al contrario, appuntando l'attenzione soltanto sulla concretezza del caso oggetto di vaglio processuale, occorre decisamente convenire con quanto ritenuto dai primi giudici, i quali, lungi dall'aver travisato o trascurato nulla, hanno analiticamente preso in considerazione tutti gli elementi dichiarativi e documentali emersi in sede istruttoria, reputandoli nel complesso conducenti, con lineare e logico argomentare, a dare prova della coazione integrante la contestata fattispecie estorsiva. 3.3.4. Con tali argomentazioni, il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti che abbiano potuto decisamente condizionare la conclusiva affermazione di responsabilità. 4. Alla pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo G) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato consegue l'eliminazione della relativa pena concretamente inflitta, pari a giorni venti di reclusione: la pena finale complessiva sarà quindi pari ad anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione ed Euro 260,00 di multa. Nel resto, per le ragioni dinanzi esposte, il ricorso va rigettato a ragione della sua infondatezza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo G) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione. Determina la pena finale complessiva in anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione ed Euro 260,00 di multa. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 14 aprile 2016. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2016 **Corte di Appello Lecce 13 novembre 2015** Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con sentenza in data 12.5.2011 del Tribunale di Lecce, C.S.E. era ritenuto responsabile del reato continuato di cui agli artt. 81, 629 c.p. ai danni di tre lavoratori dipendenti - D.L.D., F.S. e D.P.M. - e di quello di cui all'art. 368 c.p. ai danni del solo D.L.; per l'effetto, unificate le condotte per

continuazione, condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, oltre alle spese processuali, alle pene accessorie ed al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese nei confronti delle parti civili costituite. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore di fiducia del C. interponeva tempestiva e rituale impugnazione, a mezzo della quale deduceva: 1. l'erroneità della condanna, fondata sulle deposizioni dei soli testi della pubblica accusa e della parte civile, tutti i portatori di interessi antagonisti rispetto a quello dell'imputato e, di più, costituiti parti civili nel procedimento; per non dire del teste D.L. che era stato addirittura denunciato dall'odierno imputato per un'appropriazione indebita in relazione alla quale, dopo essere stato prosciolto, chiedeva il risarcimento dei danni. Nonostante la ricca premessa in ordine ai criteri valutativi della prova, il primo giudice ha "liquidato" il controllo di attendibilità dei testi attraverso una motivazione laconica cumulativa, omettendo la verifica di ciascuna deposizione; 2. in ogni caso, l'insussistenza del reato di estorsione con riferimento alla sottoscrizione di buste paga mensili recanti importi inferiori rispetto a quelli effettivamente corrisposti, essendo pacificamente provato (oltre che riconosciuto nella stessa sentenza impugnata) che l'imputato, per conto della società di cui è divenuto amministratore soltanto il 27/1/2006, ed i lavoratori avessero concordato al momento della restaurazione del rapporto di lavoro l'ammontare del salario che sarebbe stato corrisposto in misura diversa inferiore rispetto alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria. Considerato che, dunque, i contrasti tra l'imputato e i lavoratori sorgevano solo quando questi ultimi chiedevano l'adeguamento del salario a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria, essendo emerso che di fronte a tali richieste l'imputato si era limitato a rispondere "di non potere dare di più", "che se ciò non fosse andato bene erano liberi di licenziarsi", "se vuoi è quello sennò puoi andare via tanto ne troviamo tanti come te che vogliono venire a lavorare, noi abbiamo la fila dietro la porta", non è possibile individuare alcuna minaccia sussumibile nell'alveo della norma penale incriminatrice per la quale è condanna; 3. l'insussistenza dell'estorsione sotto il profilo della minaccia di trasferimento della F. ove costei non avesse firmato due lettere di dimissioni. Anche in questo caso, la parte offesa non ha mai parlato di minacce di trasferimento ovvero di licenziamento, bensì ha solo affermato che l'imputato si sarebbe adirato con lei; ciò che pacificamente non integra gli estremi del reato di cui all'art. 629 c.p.; 4. l'insussistenza del reato di calunnia, non essendovi alcuna prova della consapevolezza da parte dell'imputato della innocenza del querelato; 5. in subordine, l'eccessività della pena inflitta in relazione ai fatti commessi in concreto ai non gravi precedenti penali; 6. l'eccessività del risarcimento del danno liquidato dal primo giudice in via equitativa e la revoca o, quanto meno, la sospensione della provvisoria esecuzione della condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, sussistendone i presupposti. L'appello va rigettato, siccome infondato. La Corte condivide il

ragionamento logico e giuridico posto dal primo Giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità del C.. Sicché nel fare integrale rinvio all'articolata, puntuale motivazione del Tribunale monocratico, venendo alle doglianze difensive si osserva: 1. erra la difesa nel sostenere che il Tribunale non abbia valutato la parola delle parti lese. Dopo un ampia premessa sui criteri di valutazione della prova, invero, la sentenza si è fatta carico (da pag. 9 a 14) di valutare le deposizioni "corali", dunque sovrapponibili, dei tre lavoratori, riportando le risultanze più salienti ai fini della affermazione della responsabilità ed evidenziando l'irrilevanza di talune discrasie sottolineate dalla difesa; 2. anche le doglianze in diritto sulla impossibilità di configurare nella condotta del C. il reato di estorsione non colgono nel segno. Non è superfluo ribadire come, dalle dichiarazioni delle pp.oo., motivatamente ritenute attendibili (non essendo emerse ragioni certe di risentimento, ed avendo esse talora fatto riferimento anche a circostanze favorevoli all'imputato) è emerso chiaramente che le stesse erano state costrette ad accettare mensilmente retribuzioni inferiori rispetto a quelle indicate in busta paga. Ciò avveniva generalmente mediante il pagamento in contanti di somme inferiori a quelle riportate nella busta paga, talvolta mediante la restituzione in contanti di una parte dell'importo del medesimo assegno. Dette dichiarazioni sono risultate corredate da numerosi riscontri esterni individualizzanti, pur non essendo ciò processualmente necessario; oltre a riscontrarsi reciprocamente, sono state riscontrate dagli altri dipendenti sentiti in dibattimento. Ebbene, la tesi difensiva secondo la quale le predette retribuzioni (inferiori a quanto dovuto e in apparenza corrisposto) sarebbero state accettate liberamente dagli impiegati all'atto dell'assunzione, senza alcuna minaccia, esplicita od implicita, qui non rileva poiché dalle dichiarazioni delle persone offese è emerso chiaramente che l'accettazione di uno stipendio inferiore a quello cui avevano diritto non è stata frutto di una libera scelta, ma la volontà è stata coartata dalla minaccia esplicita o implicita della perdita del lavoro, aggravata dalla situazione di debolezza in cui si trovavano le vittime. Sul punto appare opportuno rimarcare che la situazione di debolezza (di cui da atto la stessa difesa nel gravame) in cui si trovavano le persone offese non era quella tipica dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, ma derivava dalla grave situazione occupazionale esistente in quel periodo. In tale senso sono state, in particolare, valorizzate le dichiarazioni di D.L., C., F. e D.P. cui più volte l'imputato aveva detto che, se non accettavano quella situazione lavorativa, potevano anche dimettersi ("questo ti posso dare, sennò la porta è quella"), ovvero li aveva minacciati di trasferimento presso altri punti vendita in altri e più distanti comuni, in tal modo ingenerando il timore di perdere il lavoro. Non solo. Non v'è bisogno di spendere molte parole per ritenere che la minaccia del licenziamento era implicita, e chiaramente desumibile da quanto accaduto ai colleghi che avevano chiesto miglioramenti e cui pure era stato risposto "se vi conviene è così, altrimenti la

porta è quella là, ve ne potete andare". O, ancora, dopo che il D.L. si era assentato per malattia e dopo che la F. si era assentata per gravidanza, l'imputato li aveva diffidati dal presentare vertenze, assicurando che egli poteva "comprare avvocati, carabinieri, giudici e sindacalisti (cfr. dichiarazioni di D.L. e D.P.). I dipendenti erano stati anche costretti a rendersi disponibili il giovedì pomeriggio (nel quale avevano la giornata libera) per partecipare ai comizi che il C. teneva per pubblicizzare la propria candidatura in vista delle elezioni amministrative. Imposizione non inerente al contratto di lavoro, che indubbiamente rappresenta una grave umiliazione del lavoratore sia sul piano umano, in quanto denota l'esercizio di un potere di disposizione del datore di lavoro sulla persona a lui sottoposta, sia sul piano professionale e ne svilisce le competenze. Tutti i testi hanno, infine, chiarito che la perdita del lavoro gli avrebbe creato difficoltà sul piano economico e/o familiare e di avere temuto di non trovare un altro lavoro nel caso in cui avesse perso quello alle dipendenze dell'imputato. Nel complesso, si tratta di condotte che contribuivano indubbiamente a creare un clima d'intimidazione nei confronti dei lavoratori, con la conseguenza che l'accettazione di condizioni lavorative illegittime e, quindi, ingiuste, non era frutto di una libera scelta ma di una volontà coartata. E, d'altro canto, se si fosse trattato di una pattuizione ad personam davvero libera, non vi sarebbe stato alcun motivo di tenerla nascosta attraverso il marchingegno descritto dai dipendenti che si è prestato - fin dall'assunzione e per tutto il prosieguo del rapporto di lavoro - a tutelare efficacemente l'azienda da ogni azione civilistica dei dipendenti tesa ad ottenere quanto loro dovuto; 3. vi è la prova del reato di calunnia ai danni D.L., con riferimento alla quale è sufficiente riportarsi alla congrua e condivisibile motivazione svolta dal Tribunale alle pagg. 14 e ss. della sentenza impugnata, cui la difesa non ha opposto che ipotesi e congetture, già adeguatamente vagliate dal Giudice di prime cure. E' appena il caso di sottolineare come il Calabrese, che aveva già in passato manifestato la volontà di "rovinare" il D.L. (cfr. deposizioni di C. e P.), gli avesse contestato un addebito inesistente, ossia quello di essersi appropriato di denaro dell'azienda, che invece i titolari avevano ritirato direttamente dalle sue mani. Detto reato non si è prescritto, dovendosi aggiungere all'ordinario termine prescrizione di cui agli artt. 157 e 160 c.p., il termine di circa due anni di sospensione per la adesione del difensore all'astensione indetta dalla categoria (ininterrottamente dal 10.7.2013 all'8.7.2015); 4. Venendo alla dosimetria della pena, va detto che il primo Giudice l'ha determinata congruamente, così come l'entità del danno liquidato equitativamente. A tale ultimo proposito, senza estendere oltre il necessario l'ambito della presente motivazione, non è superfluo ribadire come - nel caso che occupa - la commissione del reato abbia prodotto, oltre all'offesa del bene tutelato dalla norma penale, anche un danno civile, economicamente valutabile, nei confronti delle vittime del reato e queste ultime abbiano ritenuto di costituirsi parte civile nel processo

penale, scegliendo dunque di limitare la propria pretesa, nell'ambito dei piu' ampi rimedi riconosciuti dal diritto civile, al risarcimento ed alle restituzioni previsti dall'art. 185 c.p.-. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale comporta, infatti, oltre il suddetto limite, anche talune alterazioni derivanti dal fatto che l'accertamento del danno civile deve essere condotto secondo le regole del processo penale e che l'azione penale non puo' subire rallentamenti a causa dell'esercizio delle azioni extrapenali. In particolare, l'incondizionata possibilita' per il giudice penale di affermare che le prove acquisite non consentono di pervenire alla liquidazione del danno riverbera con evidenza i suoi effetti sull'onere di allegazione e di prova spettante alla parte civile, che puo' scegliere, senza incorrere in alcuna nullita', a differenza di quanto avviene nel processo civile (Sez. 3 civile, n. 10527 del 13/05/2011, Rv. 618210), di allegare genericamente di aver subito un danno (Sez. 6, n. 27500 del 15/04/2009, Morrone, Rv. 244526; Sez. 4, n. 13195 del 30/11/2004, dep. 2005, Dorgnak, Rv. 231212). Il legislatore ha, dunque, strutturato un sistema aperto dell'azione civile nel processo penale, consentendo all'autorita' giudiziaria una valutazione discrezionale, che si adegui alle istanze alle quali si lega nel tempo la funzione del risarcimento del danno ed in rapporto alle diverse tipologie di reato. Il giudice puo', infatti, stabilire in relazione al caso concreto se debba valorizzarsi la funzione sanzionatoria della pronuncia risarcitoria, meno astretta alla concreta entita' del danno, che sara' liquidato definitivamente ed equitativamente con la pronuncia di condanna penale, ovvero la funzione compensativa e riparatoria, piu' strettamente legata alla prova del quantum del danno, indipendentemente dalla specificita' della domanda. E' bene rimarcare, a tale proposito, che la monetizzazione dei pregiudizi morali non puo' che essere equitativa, trattandosi di danni che, per definizione, e' impossibile quantificare nel loro esatto ammontare. Di conseguenza, perche' sia soddisfatto l'obbligo di motivazione, non e' necessario che il giudice indichi analiticamente in base a quali calcoli ha determinato il quantum del risarcimento (ovvero ha ritenuto che il danno non possa essere liquidato in misura inferiore ad una determinata somma), ma e' sufficiente che siano indicati i fatti materiali tenuti in considerazione per pervenire a quella decisione. La dazione di una somma di denaro non e', per tali danni, reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si puo' fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare giacche' in tanto una precisa quantificazione" pecuniaria e' possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non puo' mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice - nel caso in esame ampiamente osservato - di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (Sez. 3 civile,

n.2228 del 16/02/2012, Rv.621460; Sez.3 civile, n. 19493 del 21/09/2007, Rv. 599416; Sez. lav., n. 11039 del 12/05/2006, Rv.589068; Sez. 3 civile, n.20320 del 20/10/2005, Rv.584526; Sez. 3 civile, n.9626 del 16/06/2003, Rv.564299). La sentenza va dunque confermata e le spese conseguono, quelle in favore delle parti civili nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. La Corte, visti gli artt. 605 e 592 c.p.p., conferma la sentenza del Tribunale di Lecce- Sezione di Campi Salentina in data 12.5.2011, appellata da C.S.E. che condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio verso l'Erario e verso le costituite parti civili, liquidate queste ultime in complessivi Euro 1.500,00 ciascuna, oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge.